



Comune di Crevoladossola

Provincia di Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28 luglio 2020
Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del 29 dicembre 2022

Indice

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Gestione e definizione di rifiuto
- Articolo 3 – Soggetto attivo
- Articolo 4 - Presupposto impositivo
- Articolo 5 – Definizione di rifiuto
- Articolo 6 - Soggetti passivi
- Articolo 7 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Articolo 8 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo 9 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo per esclusione dall’obbligo di conferimento
- Articolo 10 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo per produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi non conferibili al pubblico servizio
- Articolo 11 - Modalità di computo delle superfici
- Articolo 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Articolo 13 - Determinazione delle tariffe del tributo
- Articolo 14 - Articolazione della tariffa
- Articolo 15 - Piano finanziario
- Articolo 16 - Obbligazione tributaria
- Articolo 17 - UTENZE DOMESTICHE – quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti
- Articolo 18 - UTENZE NON DOMESTICHE – quota fissa e quota variabile – classificazione
- Articolo 19 - Istituzione scolastiche statali
- Articolo 20 - Tributo giornaliero
- Articolo 21 - Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
- Articolo 22 - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche
- Articolo 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Articolo 24 - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche per avvio al riciclo di rifiuti urbani in modo autonomo.
- Articolo 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Articolo 26 - Agevolazioni
- Articolo 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Articolo 28 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso o della detenzione
- Articolo 29 - Risposte alle dichiarazioni
- Articolo 30 - Reclami e richieste scritte di informazioni
- Articolo 31 - Contenuti minimi della richiesta motivata ai reclami scritti e richieste scritte di informazioni
- Articolo 32 - Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborsi

- Articolo 33 - Riscossione
- Articolo 34 - Funzionario responsabile
- Articolo 35 - Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni
- Articolo 36 - Attività di controllo
- Articolo 37 - Accertamento
- Articolo 38 - Riscossione coattiva
- Articolo 39 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 40 - Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
- Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
- Articolo 42 - Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di Crevoladossola della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147.*
2. *Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Crevoladossola, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.*
3. *Il Comune, nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.*
4. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Articolo 2

Gestione e definizione di rifiuto

1. *La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Il gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono. Il comune di Crevoladossola, Servizio Finanziario_Ufficio Tributi, è il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Detta attività comprende le operazioni di: i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); ii) gestione del rapporto con gli utenti inclusa la gestione della raccolta dei reclami, la cui effettiva gestione è affidata al gestore del servizio di raccolta, mediante sportello dedicato; iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; iv) promozione di campagne ambientali; v) prevenzione nella produzione di rifiuti.*

2. *Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti a normativa vigente, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.*
5. *La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.*

Articolo 3

Soggetto attivo

1. *La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Crevoladossola nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.*
2. *Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.*

Articolo 4

Presupposto impositivo

1. *Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, individuati al successivo art. 9.*
2. *La presenza di arredo, impianti o attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*

3. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.*
4. *Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*
5. *Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

Articolo 5

Definizione di rifiuto

1. *La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Articolo 6

Soggetti passivi

1. *La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
2. *Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
3. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.*
4. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*

Articolo 7

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle sole utenze non domestiche e pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettabili al prelievo; per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
4. Sono escluse dal tributo, oltre a tutti gli altri casi previsti nei successivi artt. 8, 9 e 10:
 - a. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione e non operative pertinenziali od accessorie di locali tassabili ad uso delle utenze non domestiche.

Articolo 8

Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. *Non sono altresì soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:*
- a. *le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di quant'altro previsto al precedente art. 7; sono da intendersi escluse anche le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo ma servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i quali non è possibile la cessazione autonoma;*
 - b. *gli impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, sale massaggi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili;*
 - c. *i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;*
 - d. *le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data in cui risultano predisposti all'uso come da precedente art. 7 se antecedente a quella di fine lavori, purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 (trenta giorni);*
 - e. *le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;*
 - f. *le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - g. *le aree adibite in via esclusiva al transito, manovra o alla sosta dei veicoli;*
 - h. *per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree*

visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.;

- i. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato.*
- b) Sono invece in ogni caso da intendersi soggette al tributo TARI le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per le attività non strettamente connesse al culto stesso;*
 - a. i locali delle abitazioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 1,5 metri;*
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la cessazione del contratto di affitto/comodato d'uso, l'atto di vendita, la documentazione comprovante la chiusura dei servizi di rete, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, etc.*
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo verrà applicato la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di legge.*

Articolo 9

Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.*
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.*

3. *Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del predetto articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di legge.*

Articolo 10

Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi non conferibili al pubblico servizio

1. *Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rientrano pertanto nei casi di esclusione oltre che le aree di produzione di rifiuti anche i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.*
2. *Non sono in particolare soggette alla TARI:*
 - a) *le superfici adibite all'allevamento di animali;*
 - b) *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*
 - c) *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;*
3. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera*

superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento qui di seguito indicate:

Categoria di attività	Riduzione
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
Falegnameria, vetroresine	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Parrucchieri, centri estetici	10%
Marmisti, vetrerie	15%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia	15%

4. *Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nell'elenco di cui sopra, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.*
5. *L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano:*
 - a) *ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 28;*
 - b) *a fornire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.);*
6. *E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.*

7. *Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.*
8. *Tale condizione di esclusione decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno solo esclusivamente dietro presentazione della documentazione di cui al comma precedente (lettera b) e conseguente accertamento dei requisiti da parte del Comune.*
9. *In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.*

Articolo 11

Modalità di computo delle superfici

1. *La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.*
2. *Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.*
3. *Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.*
4. *La superficie calpestabile viene misurata come segue:*
 - *la superficie dei locali è misurata al netto dei muri e di eventuali pilastri;*
 - *la superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti;*

- *nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.*
5. *Tali dati devono essere desunti dalle planimetrie catastali o da analoga documentazione oppure dalla misurazione diretta.*
 6. *Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art.28 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.*

Articolo 12

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. *Il gettito della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.*
2. *Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti "MTR" e conseguenti deliberazioni vigenti per il periodo regolatorio di riferimento.*
3. *Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
4. *I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con le deliberazioni ARERA e definizione delle modalità operative per la trasmissione del PEF.*
5. *Nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

Articolo 13

Determinazione delle tariffe del tributo

1. *Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.*
2. *Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall' articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, le tariffe sono commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. La tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l' anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.*
3. *Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.*
4. *Le tariffe, sono determinate e approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell' anno di riferimento, come stabilito dall' art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell' ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell' anno di riferimento, il termine per l' approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.*
5. *Le tariffe sono definite in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani normato al successivo art. 15, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.*
6. *La deliberazione, anche se approvata successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine indicato precedentemente, ha effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l' aliquota deliberata per l' anno precedente.*
7. *Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell' art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall' art. 193 del D.Lgs.n.267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.*

Articolo 14

Articolazione della tariffa

1. *La tariffa è composta di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.*
2. *La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.*
3. *In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:*
 - *la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;*
 - *dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
 - a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248*
 - b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
 - c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 - d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.*
4. *L'insieme dei costi da coprire attraverso la TARI sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e di proporzionalità che devono essere recepiti nella delibera di approvazione delle tariffe del TARI, delibera nella quale devono essere determinati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.*

Articolo 15

Piano finanziario

1. *La determinazione delle tariffe del tributo avviene ogni anno, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147 del 27/12/2013*
2. *Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune attività predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*
3. *Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
 - *una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
 - *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
 - *eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.*
4. *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente, preso atto della costituzione dello stesso a seguito di L.R. 1/2018 corrispondente al Consorzio Rifiuti VCO.*
5. *Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*
6. *ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito*

positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 16

Obbligazione tributaria

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, o la detenzione dei locali ed aree di cui all'art.7 e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'occupazione, la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al successivo art. 28.*
- 2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.*
- 3. In caso di presentazione della denuncia di chiusura oltre i termini di cui al successivo art.28, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante.*
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.28 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio.*
- 5. Il tributo è dovuto per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10.*

Articolo 17

UTENZE DOMESTICHE – quota fissa e quota variabile -determinazione del numero degli occupanti

- 1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.*

2. *La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
3. *La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.*
5. *Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico o di un qualsiasi altro componente il nucleo familiare, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*
6. *Ai locali classificati catastalmente nelle categorie C 06, C 02 e C 07 posseduti o detenuti da persona fisica come accessorio o pertinenza di locale abitativo e/o intestate ad altro componente il nucleo familiare, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero degli occupanti della stessa, nel limite, per ciascuna abitazione di:
-n.2 locali identificati come C 06;
-n.1 locale identificato come C 02;
-n.1 locale identificato come C 07;
In caso di possesso o detenzione di un numero superiore di locali, agli stessi verrà assoggettata sia la parte fissa che quella variabile del tributo rapportata ad un unico occupante.*
7. *Per ogni singola categoria sopracitata che sia condotta da persona fisica facente parte di un nucleo familiare privo nel Comune di utenza abitativa, le stesse vengono considerate come utenze domestiche condotte da un unico occupante con assoggettamento, ciascuna, sia alla parte fissa che alla parte variabile del tributo.*

PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:

8. *Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico come ad esempio le colf e badanti che dimorano presso la famiglia.*

Sono altresì considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

9. *Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio – educativi, istituti penitenziari o che risultino assenti, per ragioni di studio o di lavoro, per un periodo pari o superiore all'anno.*

Ricovero permanente presso strutture: l'esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'intestatario della tariffazione debitamente corredata di un documento rilasciato dalla struttura ospitante che attesti la permanenza del soggetto.

Ragioni di studio: l'esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'intestatario della tariffazione, debitamente documentata con copia del contratto d'affitto o con attestazione di disponibilità di posto di una struttura per l'accoglienza degli studenti e certificato di iscrizione all'università.

Deve essere rinnovata annualmente.

Ragioni di lavoro: l'esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'intestatario della tariffazione debitamente documentata. Deve essere rinnovata annualmente.

10. *Più precisamente il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui al successivo art.33, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.*

11. *Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.*

12. *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero*

degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

- 13. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione, non affittata o non occupata anche temporaneamente da altro soggetto, una seconda casa nello stesso territorio comunale, la tariffa viene applicata considerando un unico componente. Al fine di vedere applicata tale riduzione, il soggetto dovrà tempestivamente dichiarare tale condizione e comunicare immediatamente le variazioni sull'utilizzo nei tempi indicato nel successivo art. 28.*

PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:

- 14. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizioni di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nelle dichiarazioni di cui al successivo art. 28 che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza, in mancanza e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 3(tre).*
- 15. Nel caso di soggetti non residenti nel Comune di Crevoladossola, ma che per motivi di lavoro occupano unità abitative con contratto d'affitto, qualora effettivamente siano occupati da 1 (una) sola persona, dietro presentazione di dichiarazione di cui all'art.28, il numero degli occupanti da considerare è fissato in 1 (una) unità. Alla dichiarazione dovranno essere allegati:*
- copia del contratto d'affitto;*
 - documentazione comprovante l'attività lavorativa temporanea.*
- 16. Per l'unità abitativa del soggetto deceduto, caduta in comunione ereditaria e non occupata od utilizzata, il numero degli occupanti, previa dichiarazione di cui all'art. 28, da parte di uno degli eredi si assume pari a 1 (uno) sino all'effettiva occupazione da parte di un soggetto diverso.*
- 17. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.*

18. *Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. La superficie andrà dichiarata ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento, allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio.*

Articolo 18

UTENZE NON DOMESTICHE – Quota fissa e quota variabile - classificazione

1. *Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base delle categorie di cui all'allegato 2 del presente regolamento.*
2. *La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.*
3. *La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.*
5. *L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato 2 viene effettuato con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT quale risulta dal registro delle imprese presso la CCIAA, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche). In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività prevalente effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*

6. *Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.*
7. *La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc...) e siano ubicate in luoghi diversi, in quest'ultimo caso, sarà possibile attribuire categorie diverse solo ed esclusivamente qualora a dette superfici siano attribuiti differenti codici ATECO.*
8. *Ai locali ad uso parcheggio coperto di qualsiasi categoria di utenza non domestica viene assegnata la categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".*
7. *Le unità immobiliari adibite all'uso di bed & breakfast, le strutture ricettive extralberghiere, nonché le unità immobiliari destinate a locazioni brevi (locazioni turistiche), e comunque tutte quelle attività tenute dalla norma ad applicare l'imposta di soggiorno, si considerano, ai fini dell'applicazione della tariffa, utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 8, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.*
8. *Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.*

Articolo 19

Istituzioni scolastiche statali

1. *Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.*
2. *Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 21, che sarà scorporato e versato alla Provincia.*

3. *Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.*

Articolo 20

Tributo giornaliero

1. *Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.*
2. *L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.*
3. *La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo percentuale del 50%. Per le utenze non domestiche l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene secondo quanto disposto al precedente art. 18.*
4. *In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.*
5. *Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 (centottantatre) giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.*
6. *Non si fa luogo alla riscossione del tributo giornaliero nei seguenti casi:*
 - a) *per occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ecc..., per la durata non superiore a 6 (sei) ore;*
 - b) *occupazioni per effettuazioni di traslochi, per la durata non superiore a n. 6 (sei) ore;*
 - c) *per occupazioni con operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;*

- d) *per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive che non comportino produzione di rifiuto;*
 - e) *per occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro a scopo benefico;*
 - f) *per ogni tipo di occupazione che comporta la produzione di rifiuti speciali;*
7. *L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale temporaneo (tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche).*
 8. *Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.*
 9. *L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.*
 10. *Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale, ad eccezione delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive (uso stagionale).*
 11. *Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti e conseguentemente la necessità dell'attivazione di un servizio integrativo rispetto alle normali frequenze di raccolta, lo svolgimento di tale servizio deve essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni o il produttore dei rifiuti ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa si considera pertanto assolta nell'ambito di detto contratto.*
 12. *La tariffa giornaliera riguardante attività dedicate all'intrattenimento quali giostre, cinema all'aperto e simili è determinata nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua prevista per la categoria 30 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione. La tariffa giornaliera per le attività di campeggio, le aree attrezzate a camper e simili è determinata nella*

misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua prevista per la categoria 4 (campeggi) per ogni giorno di occupazione.

- 13. I mercatali aventi autorizzazione fissa sono tenuti a versare la tariffa annuale in base ai mq di occupazione risultanti da apposita dichiarazione ed in base alla categoria di appartenenza (banchi di mercato di beni durevoli e banchi di mercato di generi alimentari). In questi casi l'occupazione del suolo è condizionata al pagamento della tariffa rifiuti oltre che al pagamento Canone Unico Patrimoniale. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente delle categorie di cui al D.Lgs.n.158/99, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti prodotti.*
- 14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale TARI, compreso il tributo provinciale e la maggiorazione di cui ai successivi articoli.*

Articolo 21

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- 1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.*
- 3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo*

5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Articolo 22

Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione nella parte variabile*
- 2. La percentuale di tale riduzione viene determinata annualmente ed indicata nella delibera di definizione delle tariffe per l'anno interessato essendo correlata all'importo che annualmente l'Amministrazione intende porre a carico del bilancio comunale.*
- 3. Tale riduzione è applicabile esclusivamente ad una sola unità immobiliare che è adibita ad abitazione principale del soggetto e non su eventuali ulteriori unità abitative possedute e/o detenute dallo stesso nell'ambito del territorio comunale.
Possono beneficiare di tale riduzione i soggetti che dichiarano:
 - a) di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposito composter o concimaia/cumulo;*
 - b) di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;*
 - c) di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;*
 - d) di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo TARI dovuto e all'erogazione delle sanzioni.**
- 4. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno.*
- 5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 28. La riduzione di cui al*

presente articolo cessa comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. *Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta nel territorio comunale e comunque in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Al fine di fruire della riduzione, il soggetto passivo ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, unitamente con la richiesta di applicazione della riduzione.*
7. *Tutte le riduzioni del tributo, previste dalla normativa nazionale che non necessitano di loro adozione in sede regolamentare, sono stabilite e disciplinate nei termini e modalità dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno di riferimento*

Articolo 23

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. *Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*
2. *Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.*
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio

al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

- 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.*

Per le utenze aperte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di scelta dell'opzione, il termine per la predetta comunicazione è contestuale alla presentazione della dichiarazione di attivazione dell'utenza ai sensi dell'art. 28 e, comunque, entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno in corso.

La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Deve comunque essere allegata idonea attestazione rilasciata dal soggetto che si è occupato dell'attività di avvio al riciclo attestante l'effettivo svolgimento dell'attività stessa.

- 4. L'ufficio competente, ricevuta la formale e valida comunicazione di opzione per il conferimento al di fuori del servizio pubblico, ne dà comunicazione al gestore del servizio, ai fini della predisposizione dell'esonero dal servizio di raccolta per l'utenza.*
- 5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il Comune (Servizio Entrate Tributarie) quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento tacito della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo*

l'obbligo di esito della verifica nel termine di gg.60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

- 6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e correttezza della documentazione presentata rispetto alle attività svolte ed alla quantità di rifiuti urbani prodotte ed avviate al recupero, tenuto conto delle capacità quali-quantitative di produzione di rifiuti per l'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente e attraverso il recupero della Tari sulla quota variabile e l'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.*
- 7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa/incompleta presentazione della documentazione di cui al precedente comma 2 o di infedeltà della stessa, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa, tramite accertamento esecutivo.*

Articolo 24

Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche per avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo

- 1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013.*
- 2. Al tributo TARI dovuto per l'anno è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.*

Per beneficiare di tale riduzione, le utenze non domestiche.

Entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti, devono far pervenire all'ufficio tributi i documenti che dimostrino l'avvenuto recupero in proprio di una determinata percentuale dei rifiuti differenziati prodotti. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti o in caso di mancato rispetto dei termini precedentemente citati, il Comune provvederà ad applicare la totalità del tributo.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Detta riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della

quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di Consiglio Comunale di determinazione annuale delle tariffe della TARI. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% (sessanta per cento) della quota variabile, fatte salve ulteriori riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, che comunque non possono superare l'ammontare della quota variabile stessa.

La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi.

- 3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

Articolo 25

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 60% per le utenze poste ad una distanza oltre 500 mq dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.*
- 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che non domestiche dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.*
- 3. Non viene riconosciuta alcuna riduzione per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso le isole ecologiche presenti sul territorio comunale.*
- 4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*
- 5. Il tributo è altresì ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile dell'80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione*

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 26

Agevolazioni

1. *E' prevista una riduzione compresa tra lo 0% ed il 100% sul totale della tariffa quando sono riconosciuti "sconti sociali" alle utenze che si trovano in situazioni di difficoltà economica ed indigenza accertate.*
2. *Tale agevolazione dovrà essere recepita in un atto da parte del Responsabile del Servizio Assistenza del Comune.*
3. *Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*
4. *Dette agevolazioni si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e non si rinnovano automaticamente ogni anno.*

Articolo 27

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. *Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, è vietato il cumulo lasciando al contribuente la scelta della norma più favorevole.*

Articolo 28

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso o della detenzione

1. *I soggetti passivi del tributo TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:*
 - a) *l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;*
 - b) *la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;*
 - c) *la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;*
 - d) *il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.*
2. *La dichiarazione deve essere presentata:*

- a) *per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;*
 - b) *per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;*
 - c) *per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.*
3. *Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.*
 4. *Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune e disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini dell'erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.*
 5. *La dichiarazione di variazione e cessazione deve essere presentata entro 90(novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o la conclusione dell'occupazione, detenzione o possesso.*
 6. *L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, variazione o cessazione indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:*
 - a) *il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;*
 - b) *il codice utente e il codice utenza;*

- c) *la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.*
 - d) *il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;*
 - e) *il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;*
 - f) *la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.*
7. *La dichiarazione deve essere redatta esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati, reperibili presso l'ufficio tributi e sul sito internet istituzionale.*
 8. *La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro e non oltre 90 (novanta) dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.*
 9. *Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.*
 10. *La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, per le utenze domestiche deve contenere i seguenti elementi:*
 - *I dati identificativi del soggetto che la presenta;*
 - *Il codice fiscale;*
 - *Il numero telefonico fisso e/o cellulare;*
 - *L'indirizzo mail e/o pec*
 - *L'indirizzo di domiciliazione dell'avviso di pagamento;*
 - *Il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune mentre per i soggetti non residenti si utilizzeranno di criteri indicati nel precedente art. 17;*
 - *L'ubicazione,*
 - *I dati identificativi del proprietario dell'immobile;*
 - *I dati catastali dell'immobile (Foglio, Mappale, Subalterno);*
 - *La superficie e la destinazione d'uso di locali ed aree;*

- *Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;*
 - *Ogni altro elemento utile alla definizione del tributo;*
11. *La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:*
- *l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale/partita IVA, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);*
 - *il numero di telefono fisso e/o cellulare;*
 - *l'indirizzo mail e pec*
 - *l'indirizzo per la domiciliazione dell'avviso di pagamento;*
 - *l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, altre organizzazioni (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, sede principale dell'attività);*
 - *l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;*
 - *classificazione ATECO (ex ISTAT) dell'attività (o altre classificazioni come risultanti dall'iscrizione alla Camera di Commercio o ad altri registri relativi alle attività economiche) e attribuzione della classificazione suddetta (principale o secondaria) alle varie superfici dichiarate;*
 - *visura camerale con indicazione dell'attività prevalente e secondaria svolta dall'utente;*
 - *i dati identificativi del proprietario dell'immobile;*
 - *i dati catastali dell'immobile (Foglio, Mappale, Subalterno);*
 - *condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;*
 - *ogni altro elemento utile alla definizione del tributo dovuto.*
12. *Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche dovranno essere indicati:*
- a) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree;*
 - b) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;*
 - c) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;*

- d) *il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio di detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;*
 - e) *le superfici escluse dall'applicazione del tributo;*
 - f) *planimetria catastale o di progetto per i locali e se trattasi di area scoperta, la planimetria catastale, o il contratto di affitto, se trattasi di area privata, o l'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dai dati riferibili all'effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti;*
 - g) *documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.*
13. *La dichiarazione può prevedere le indicazioni di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune riterrà utile richiedere.*
14. *La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.*
15. *La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con Raccomandata AR, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro riportato sulla ricevuta di ritorno, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC.*
16. *Nel caso in cui il contribuente richieda collaborazione all'operatore di sportello per la compilazione dei moduli, lo stesso dovrà manifestarne espressa richiesta sottoscrivendo per accettazione quanto riportato nell'apposito campo.*
17. *Non sono ritenute valide le dichiarazioni redatte su modelli diversi da quello prescritto;*
18. *Il Comune, nel caso di consegna a mano all'ufficio protocollo, rilascia ricevuta o copia della dichiarazione con il timbro di ricezione.*

19. *Nel caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 90 (novanta) giorni, se più favorevole.*
20. *In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato al successivo art. 36.*
21. *Si considera idonea prova di cessazione:*
- *la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;*
 - *la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;*
 - *in caso di locazione, copia della ricevuta di risoluzione del contratto, in alternativa se non disponibile, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario*
22. *Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune, qualora sia a conoscenza, procede con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge*
24. *I soggetti di cui al comma 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei previgenti tributi sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo variazioni e/o cessazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.*
25. *Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.*

26. *Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.*

Le informazioni possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

Articolo 29

Risposte alle dichiarazioni

1. *Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie di ARERA sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetti sul rapporto di imposta, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, l'ufficio tributi è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.*
2. *Il tempo di risposta alle richieste è preferibilmente di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione) e la data di invio della risposta scritta, mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.*
3. *La risposta alle richieste deve contenere:*
 - a. *il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione di cessazione del servizio);*
 - b. *il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;*
 - c. *la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;*

d. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione e cessazione).

Articolo 30

Reclami e richieste scritte di informazioni

- 1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non riguardano il rapporto di imposta e le disposizioni normative nazionali e regolamentari che lo disciplinano.*
- 2. Ai fini del presente articolo i reclami e le richieste scritte di informazione si intendono riferite al gestore del servizio dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, mentre per i reclami e le richieste inerenti al servizio di raccolta e trasporto si rinvia alla società Conservco Spa, gestore della specifica attività.*
- 3. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.*
- 4. Il modulo per il reclamo scritto scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:*
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;*
 - b) i dati identificativi dell'utente;*
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale;*
 - d) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;*
 - e) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - f) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo.*

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 4, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
6. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
7. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti preferibilmente entro trenta (30) lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento.

Articolo 31

Contenuti minimi della richiesta motivata ai reclami scritti e richieste scritte di informazioni

1. Fermo restando che le risposte scritte non costituiscono esercizio dell'attività accertativa del tributo TARI in quanto vincolato alla procedura e ad atti tipizzati per come disciplinati dalla legge nazionale, le risposte scritte rimangono rilevanti ai soli fini della regolazione della qualità del servizio. Il gestore interessato è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle due tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
2. Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;

- c. *l'elenco della eventuale documentazione allegata.*
3. *Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata*

Articolo 32

Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborsi

1. *Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto di imposta, che trova espressione attraverso atti tipizzati.*
2. *Per richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.*
3. *In ogni caso, la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento né, tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che deve essere esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado nei tempi e modi previsti dal D.lgs. n.546/92.*
4. *Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:*
 - a. *il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;*
 - b. *i dati identificativi dell'utente:*
 - c. *il nome, il cognome e il codice fiscale;*
 - d. *il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;*
 - e. *il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);*
 - f. *il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*

- g. *l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - h. *le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzialmente un rimborso di pagamenti già effettuati;*
 - i. *la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme per le quali si richiede il rimborso.*
5. *È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purché contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al presente comma 4.*
6. *Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in tema di qualità di servizio, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto alla risposta motivata preferibilmente entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di importi rateizzati e non versati ovvero di restituzione di somme già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere:*
- a. *il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati*
 - b. *il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;*
 - c. *l'esito della verifica, ed in particolare:*
 - d. *la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;*
 - e. *il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;*
 - f. *l'elenco della eventuale documentazione allegata.*
7. *Qualora l'utente indichi nella propria richiesta un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.*
8. *In ogni caso, l'omessa risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati non può essere intesa come sua accettazione; qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, l'omissione di risposta può assumere, decorsi i termini di legge,*

valenza di silenzio rifiuto, mentre la risposta negatoria emessa assume la funzione di rifiuto espresso al rimborso richiesto, impugnabile entro gg.60 dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria provinciale di primo grado.

- 9. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*
- 10. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. n.296/2006. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:*

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;*

- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di gg.180 non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.*

- 9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 10, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.*
- 10. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*

Articolo 33

Riscossione

- 1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997 (modello F24), o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 215/2016. Qualora il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti preveda una modalità di pagamento onerosa, non può*

essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

- 2. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo TARI e per il tributo provinciale. L'avviso di pagamento dovrà altresì contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.*
- 3. L'avviso di pagamento è inviato per posta semplice. Su richiesta del contribuente può essere inviato anche tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.*
- 4. Il versamento è effettuato, di norma, per l'anno di riferimento, in due rate di pagamento a distanza semestrale secondo le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.*
- 5. Il pagamento è comunque consentito in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o a credito, qualora le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza di almeno 20 giorni deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.*
- 6. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento, qualora la ricezione del medesimo avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.*
- 7. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza, possono essere inseriti anche eventuali recuperi del tributo e/o compensazioni, riferiti ad annualità precedenti.*
- 8. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge*

27/12/2006 n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, dev'essere operato per ogni codice tributo.

9. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto non sia superiore al Euro 5,16.
10. I contribuenti sono tenuti ad utilizzare le modalità di versamento espressamente previste dal Comune ed a versare la tassa nella misura corrispondente all'importo liquidato dal Comune.
11. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno, il contribuente ha facoltà di richiedere il ricalcolo delle rate residue.
12. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai giorni dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
13. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) è notificato apposito sollecito di pagamento/avviso di accertamento nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.
14. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

Articolo 34

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 35

Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni

1. Per le somme complessivamente indicate negli avvisi di pagamento ordinari di cui al precedente art. 33 così come negli avvisi di accertamento di cui al successivo art. 36, compreso di tributo provinciale ed eventuali sanzioni e interessi se applicati, su

- istanza del contribuente, potrà essere riconosciuta dal Comune, per gravi motivi, la ripartizione in rate degli importi dovuti ai sensi del vigente regolamento delle entrate tributarie comunali*
2. *È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione, previa specifica richiesta, di ciascuna delle rate dell'avviso di pagamento (documento di riscossione) di cui al precedente articolo 33, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 14:*
 - a) *agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*
 - b) *a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;*
 - c) *qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai soli documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni con riferimento alla medesima utenza, tale clausola non opera in caso di nuova utenza.*
 3. *La richiesta di ulteriore rateazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.*
 4. *L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti, di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto, ferma restando una durata massima di sei rate mensili con scadenza dell'ultima rata rateizzata non oltre tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata di cui al documento di riscossione.*
 5. *Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate, scadenti oltre l'ultima rata indicata nel documento di riscossione, saranno maggiorate degli interessi al tasso legale vigente al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 2, lettera c., del presente articolo, sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Comune*

Articolo 36

Attività di controllo

1. *L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.*
2. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:*
 - a) *inviare questionari al contribuente,*
 - b) *richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,*
 - c) *disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.*
 - d) *richiedere all'amministratore di condominio la trasmissione di copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del c.c. corredato dal numero di occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;*
 - e) *richiedere al gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà*
3. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.*
4. *Il Comune può utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, nonché utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.*
5. *Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:*
 - *degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;*
 - *del proprio personale dipendente;*
 - *di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.*

6. *Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire ageguato documento di riconoscimento.*
7. *Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, in alternativa al criterio della superficie calpestabile, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo TARI quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base a quanto al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.*
8. *Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.*
9. *Ai sensi dell'art.50 della Legge 27/12/1997 n. 449 si applica al tributo TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs.n.218/1997.*

Articolo 37

Accertamento

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o per il tramite dei messi comunali oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, i termini stabiliti dalla legge. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*

2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e dal responsabile del procedimento.*
3. *Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.*

Articolo 38

Riscossione coattiva

1. *Le somme liquidate dal Comune, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*
2. *Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.*

Articolo 39

Sanzioni ed interessi

1. *Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.*
2. *Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00.*
3. *Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.*
4. *Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.*
5. *Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla competente Corte di giustizia tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.*
6. *Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

Articolo 40

Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

- 1. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento sulla base del piano di rateizzazione previsto dall'art. 1 comma 796 della L. 160/2019.*
- 2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.*
- 3. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario iscriverà ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.*
- 4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.*

Articolo 41

Trattamento dei dati personali

- 1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.*
- 2. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.*
- 3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.*
- 4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.*

Articolo 42

Disposizioni finali

1. *Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento generale delle entrate tributarie dell'ente.*
2. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*
3. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.*
4. *Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.*
5. *I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.*

ALLEGATO 1
UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti

ALLEGATO 2
UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Cooperative agricole (categoria introdotta dalla Regione Piemonte)